



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Seq. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia Penitenziaria
Comparto Funzioni Centrali
Dirigenza Penitenziaria
Dirigenza Area Funzioni Centrali

LORO SEDI

Oggetto: Provvedimento di sospensione del Centro di Prima Accoglienza di Milano, annesso all'Istituto Penale per i Minorenni di Milano.

Si trasmette per opportuna informativa, il provvedimento del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 27 febbraio 2020 n. 0000432.ID, con il quale è stata disposta la sospensione del servizio del Centro di Prima Accoglienza di Milano.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Liliana Delle Chiaie

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA



Alla Prefettura
Milano – Brescia - Monza

Alla Questura
Milano – Brescia - Monza

Al Comando Provinciale Carabinieri
Milano - Brescia

E, p.c.

Ufficio Capo Dipartimento
Roma

Alla DG PRAM
Ufficio I- III
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale per i
Minorenni
Milano – Brescia

Al Sig. Procuratore del Tribunale per i
Minorenni
Milano- Brescia

Alla Direzione
IPM/CPA
Milano

Alle Direzioni
Ufficio Servizio Sociale Minorenni
Milano – Brescia

Oggetto: Trasmissione decreto di sospensione del Centro di Prima Accoglienza di Milano annesso all'IPM di Milano.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.448, recante "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n.272 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 1989 concernente l'istituzione dei Centri per la Giustizia Minorile;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 1989 concernente l'istituzione dei Servizi Minorili Centri per la Giustizia Minorile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n.84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici Dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 20 novembre 2019 recante "Individuazione dei Centri per la giustizia minorile e dei servizi minorili";

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTE le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale recante misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo diramate con nota prot. n. 0005443 del 22/02/2020;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere ad individuare presso gli Istituti penali per i minorenni idonei spazi per l'ubicazione di eventuali pazienti sintomatici, ove non necessiti ricorso ad ambiente ospedaliero, garantendo l'esecuzione del regime dell'isolamento sanitario, disposto dal personale sanitario ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.P.R. 230/2000, quale misura di contenimento della diffusione di malattia contagiosa;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di individuare dei locali filtro ove ubicare i soggetti "nuovi giunti" in attesa delle determinazioni che l'Autorità sanitaria locale, all'esito della visita di primo ingresso, dovrà intraprendere con riferimento alla loro immissione alla vita in comune;

VALUTATA la situazione di grave sovraffollamento dell'Istituto penale per i minorenni di Milano e la condizione strutturale dello stesso, attualmente aggravata dall'insistenza di cantieri edili per attività di ristrutturazione del fabbricato che non consentono l'individuazione dei suddetti spazi;

PRESO ATTO che l'Istituto penale per i minorenni di Milano presenta ad oggi una condizione di sovraffollamento tale da compromettere la garanzia alle persone detenute dei diritti indefettibili tutelati dalle norme, con la contestuale tutela della loro e dell'altrui salute, anche in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che nella città di Milano il Centro di Prima Accoglienza è annesso all'Istituto penale per i minorenni e che per tale ragione gli spazi generalmente destinati ad ospitare i minorenni arrestati o fermati potrebbero essere utilizzati quali locali per gestire eventuali esigenze di sovraffollamento e l'attuazione delle misure connesse alla prevenzione epidemiologica da COVID -19;

VALUTATA la possibilità che i minorenni arrestati o fermati o accompagnati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile dei distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia, per i quali non è disposto l'accompagnamento presso una comunità, ai sensi dell'art. 18 comma 2 o dell'art. 18 bis comma 4 del DPR 448/88, possano essere condotti presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino fino alla celebrazione dell'udienza di convalida;

SENTITI i Direttori del Centri per la Giustizia Minorile di Milano e Torino;

DECRETA

La sospensione del "servizio" del Centro di Prima Accoglienza di Milano.

Per la durata della sospensione, i locali ad oggi adibiti al predetto servizio sono utilizzati per le esigenze connesse alla gestione dell'utenza presente presso l'Istituto penale per i minorenni di Milano.

Per la durata della sospensione del predetto servizio, il Centro di Prima Accoglienza di Torino provvede ad accogliere i minorenni arrestati o fermati o accompagnati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile dei distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia, per i quali non è disposto l'accompagnamento presso una comunità ai sensi dell'art. 18 comma 2 o dell'art. 18 bis comma 4 del DPR 448/88, fino alla celebrazione dell'udienza di convalida.

La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile di Milano concorderà con l'omologa Direzione di Torino le modalità di eventuale supporto atto a garantire le celebrazioni delle udienze di convalida, oltre alle necessarie attività correlate all'esecuzione delle misure cautelari adottate. L'individuazione di comunità ove eseguire gli eventuali provvedimenti ex art. 22 del DPR 448/88 resta di competenza del CGM di Milano.

La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile di Milano provvederà a comunicare la presente disposizione ai Comandi delle Forze di Polizia e alle Prefetture dei Distretti di Corte di Appello di Milano e Brescia.

Il presente decreto ha effetto immediato. Con successivo provvedimento, terminate le esigenze contingibili e urgenti che lo hanno determinato, si provvederà alla riattivazione del servizio del Centro di Prima Accoglienza annesso all'Istituto penale per i minorenni di Milano.

Roma,

Il Capo Dipartimento
Gemma Tufello